

Autonomi, niente tasse sui rimborsi

Lavoratori autonomi: dal 1 gennaio 2025 niente più tasse sui rimborsi delle spese sostenute per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente ai clienti. Applicabile invece già dall'anno d'imposta 2024 la neutralizzazione fiscale dei riaddebiti dei costi per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi. Questi sono gli effetti dell'entrata in vigore con termini differenziati delle novità apportate all'articolo 54 del dpr 917/9186 (tuir) che disciplina la determinazione del reddito di lavoro autonomo dal decreto legislativo 192/2024 di revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).

Rimborsi e riaddebiti fuori dal reddito. L'articolo 5 del dlgs 192/2024 ha messo mano riscrivendolo, all'articolo 54 del tuir, prevedendo al comma 2 della nuova disposizione, che ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, non concorrono alla formazione le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente e quelle riaddebitate ad altri soggetti per le spese sostenute per l'uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l'esercizio dell'attività e per i servizi a essi connessi.

La nuova modalità impositiva ha reso necessario l'introduzione a sistema del neo comma 54-ter che prevede "a specchio" una specifica indeducibilità delle spese di rimborso e riaddebito pocanzi citate.

Nel neo articolo 54-ter viene inoltre stabilito che, per le spese analiticamente riaddebitate ai clienti, qualora le stesse non vengano poi effettivamente rimborsate, per evitare penalizzazioni fiscali, si "riattivi" la deducibilità.

Nello specifico tali spese ritornano deducibili in capo al lavoratore autonomo a partire dalla data in cui il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione disciplinati dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o a procedure estere equivalenti, previste in

Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni oppure quando la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa.

La strada della deduzione ritorna inoltre percorribile qualora il diritto alla riscossione del corrispondente credito si è prescritto. Ai sensi del quinto comma dell'articolo 54-ter inoltre la deducibilità scatta in automatico qualora si tratti di spese analiticamente addebitate per un importo non superiore a 2500 euro non rimborsate al committente entro un anno dalla loro fatturazione (in questo caso la possibilità di deduzione scatta a partire dal periodo di imposta nel corso del quale scade il detto periodo annuale).

Le disposizioni si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento ovvero dal 2024.

Come previsto al comma 2 dell'articolo 6 del dlgs 192/2024 però fino al 31 dicembre 2024 in via transitoria, le spese analiticamente addebitate ai clienti continuano ad essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo e a concorrere alla formazione del medesimo secondo le disposizioni dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal decreto in commento e fino alla stessa data del 31 dicembre 2024 le predette somme continuano a essere assoggettate alle ritenute previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Giuliano Mandolesi

— © Riproduzione riservata — ■

